

COMUNE DI LENTIAI
Provincia di Belluno

Piano del Commercio su Aree Pubbliche

L.R. 6 aprile 2001 n. 10
D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902
D.G.R. 14 marzo 2003 n. 633
Aggiornato con
D.G.R. 14 marzo 2003 n. 633
Art. 20 L.R. 3 ottobre 2003 n. 19
D.G.R. 16 aprile 2004 n. 1028
D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113
Art. 16 L.R. 25 febbraio 2005 n. 7

Approvato con delibera C.C. n. 153 del 12.03.2012

NORME GENERALI

PREAMBOLO

Il **Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, è adottato ai sensi della legge regionale 06 aprile 2001 n. 10, così come modificata dall'art. 20 della L.R. n. 19/2003 e dall'art. 16 della L.R. 7/2005, (di seguito indicata come "LR10") e dei relativi criteri applicativi adottati con deliberazione di giunta regionale 20 luglio 2001 n. 1902 così come modificata per ultimo dalla D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113 (di seguito indicata come "DGR2113), tenuto conto del dettato del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "DLgs114") e dell'ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002 (di seguito indicata come "OMS2002"), ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.

Art. 1 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone (s.a.s. – s.n.c.) regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Non possono, pertanto, essere titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica le società semplici, le società di capitali, le cooperative con fini mutualistici ed ogni altra forma societaria e associativa diversa dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice e dalle imprese familiari.
3. Le autorizzazioni sono distinte in:
 - **tipo A:** l'atto rilasciato dal Comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un Comune veneto esso abilita:
 - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione decennale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della Regione Veneto;
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della Regione Veneto;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;*(il tipo A rilasciato da un comune di un'altra Regione abilita, nell'ambito della Regione Veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere).*
 - **tipo B:** l'atto rilasciato dal Comune di residenza, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., agli operatori itineranti. Esso abilita:
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;**Autorizzazione a partecipare alle fiere: l'atto rilasciato dal comune sede della fiera. Esso non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce.**
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del DLgs114.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica.

Art. 2 - Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati. La concessione si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune almeno 60 giorni prima della scadenza a mezzo di raccomandata A/R, fax o presentata direttamente presso l'ufficio commercio del Comune. In sede di rinnovo della concessione viene verificato il permanere in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
2. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di un posteggio isolato è rilasciata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi, sia in caso di nuova istituzione che in caso di assegnazione di posteggi liberi e disponibili in mercati già istituiti.
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneto (B.U.R.)
4. Le domande, a pena di inammissibilità, devono pervenire al Comune tramite raccomandata a.r., a mezzo fax, oppure presentata direttamente presso gli Uffici Comunali entro i termini previsti dall'avviso regionale pubblicato sul B.U.R. e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R. .
5. La domanda, incompleta dei dati essenziali come previsto dalla D.G.R. n. 1902/2001 e stabiliti nel fac simile della domanda predisposta dalla Regione, è inammissibile. Qualora invece la domanda sia incompleta dei dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, fissando in dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di integrazione, il termine entro il quale regolarizzare la domanda stessa, pena la decadenza..
6. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 112/1991 (23.4.1991) da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
 - maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
 - ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.
7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.

8. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R..
10. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
11. Nei mercati di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi di nuova istituzione.
12. Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
13. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
14. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
15. Uno stesso operatore non può essere titolare di più di due posteggi, fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le vigenti norme.

Art. 3 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, fissando in dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di integrazione il termine entro il quale regolarizzare la domanda stessa, pena la decadenza.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito. Questi entro trenta giorni richiede la documentazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e provvede all'annotazione del cambio di residenza, prendendo in carico l'intera posizione.

Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso. In tali casi il contratto di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda dovrà indicare espressamente gli estremi dell'autorizzazione ceduta e dei posteggi ad essa collegati.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 Dlgs 114 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.
7. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, decade dal diritto di subingresso salvo che entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia a sua volta trasferito l'azienda. La decadenza opera di diritto ed

è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
9. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.

Art. 5 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

Art. 6 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs 114, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica nel Comune di Lentiai per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali.
 - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;

- c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
 4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 7 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
 - b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
 - c) il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
3. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 8 Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha validità decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di euro 41.316,55, per le ditte individuali, e di euro 1.032.913,8, per le società, del totale dei ricavi delle vendite per anno solare. La superficie espositiva per i prodotti non provenienti dalla propria azienda deve inoltre essere inferiore a quella dedicata ai prodotti che invece ne provengono.

3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 20 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.

Art.9 Autorizzazioni temporanee e stagionali

1. In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte, individuali o società in qualsiasi forma costituite, già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs114;
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati di volta in volta con deliberazione di Giunta comunale per l'area interessata alla manifestazione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità d'iscrizione al R.E.A.
3. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.
4. E' consentito rilasciare l'autorizzazione e la concessione per un utilizzo stagionale per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni. Nel caso di concessioni inferiori all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni. La durata dell'autorizzazione è stabilita con delibera di Giunta comunale. I posteggi attualmente destinati ad autorizzazioni stagionali risultano indicati nell'allegata planimetria.

Art. 10 Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del D.Lgs114.
4. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
5. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
6. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2,20 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.
 1. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
8. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
9. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

L'operatore dovrà essere presente nell'area del posteggio entro le ore 08,30 nel giorno del mercato, pena la decadenza del diritto all'occupazione del posteggio per quel giorno.

10. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
11. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 11 Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono quelli individuati dal presente regolamento, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano. Nel corso di validità del presente regolamento, per sopravvenute esigenze dell'utenza e degli operatori del settore, il Consiglio comunale può deliberare l'aumento del numero dei posteggi all'interno del mercato e del numero e dislocazione dei posteggi isolati.
2. Il mercato è stato istituito con delibera di Consiglio comunale nr. 129 del 4/9/1986. Successivamente a tale delibera, alcuni posteggi sono stati spostati in Largo Marconi, Largo Europa e Via XX Settembre. La situazione attuale, risultante da tale spostamento, è nel dettaglio illustrata negli allegati elaborati, indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - e) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - f) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - g) la disposizione planimetrica dei posteggi, la superficie, la numerazione le tipologie merceologiche, l'accesso viario e i parcheggi e la circolazione pedonale.
3. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali.
4. La viabilità di ogni area di svolgimento dei mercati sarà regolamentata con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori e agli utenti.

Art. 12 Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:

a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

4. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al seguente art. 2. Qualora l'attività sia data in gestione la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.

5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento

6. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il Responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 13 Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il Consiglio Comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
 - d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul BUR.
3. Il Comune, inoltre, ha facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procede alla loro soppressione e utilizza gli spazi per le suddette esigenze.
4. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse nell'ambito delle medesime aree di mercato, non costituisce modifica del piano ed è disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farlo ratificare dal consiglio comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo piano.

Art. 14 Ampliamento dei posteggi

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dalla Giunta comunale ove sia disponibile il necessario spazio e le condizioni logistiche del mercato non ledano il diritto di altri

operatori limitrofi, in caso contrario la Giunta comunale valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 12, comma 2.

5. Modifiche inerenti la superficie o la tipologia merceologica di singoli posteggi, al fine del miglioramento della funzionalità del servizio mercatale o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, che non alterano l'equilibrio complessivo del mercato, sono disposte, in ottemperanza agli indirizzi della Giunta comunale e sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farle ratificare dal consiglio comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo piano.

Art. 15 Posteggi liberi – Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, con le modalità indicate all'art. 2.
3. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il Responsabile del servizio competente provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
 - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
4. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del responsabile del servizio competente che individua i posteggi liberi. Della pubblicazione ne verrà data notizia ai titolari di posteggio nel mercato.
5. Il Responsabile del servizio inviterà gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni di miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.

6. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell'art. 13.
7. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 16 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nell'allegata planimetria.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del Responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f) iscrizione nel R.E.A.;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine di 10 giorni, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
 - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.

9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 17.
10. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
11. La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno. In questo caso è possibile assegnare lo stesso posteggio a più produttori agricoli nell'arco dell'anno;
12. I titolari di posteggio devono comprovare annualmente la qualifica di imprenditore agricolo. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale qualifica nel tempo

Art. 17 Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - a) maggior numero di presenza maturate in quel mercato,
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
 - c) sorteggio.

Art. 18 Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato - nel rispetto del settore merceologico dei posteggi stessi - ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici.
2. Le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato a decorrere dalle ore 08,30 e vi possono partecipare gli operatori precari presenti presso il mercato. Qualora l'operatore precario assegnatario non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
4. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte)

5. Le presenze sono registrate con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente a proprio nome e per conto altrui.
6. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi i diritti quesiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere usata un'autorizzazione per un altro mercato o l'autorizzazione itinerante.
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
8. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale, in caso contrario non saranno autorizzati a frequentare il mercato stesso.
9. A partire dall'entrata in vigore della LR10 (25.04.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
10. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
11. Gli operatori precari sono tenuti al pagamento anticipato del Canone O.S.A.P. e della tassa R.S.U, pena la mancata assegnazione del posteggio .

Art. 19 Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro le ore 08.30; altrimenti è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato fino alle ore 11.30 . In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga, come da calendario annuale, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

Art. 20 Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata, per iscritto da almeno il 51% degli operatori del mercato o su proposta delle Organizzazioni di categoria locali.
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
3. La Giunta Comunale deve decidere entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta, sentite i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista.
5. La presenza al mercato straordinario è obbligatoria. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato.

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 21 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti. In particolare non è consentita la sosta sulla carreggiata delle strade statali, provinciali e comunali.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale a meno di 500 metri dall'area di mercato.
5. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato, per motivi di decoro, nelle seguenti aree:
 - zone adiacenti al Cimitero di Lentiai.
6. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 114/1998 anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

FIERE

Art. 22 Piano delle fiere

1. Le fiere presenti nel territorio comunale sono quelle individuate da questo regolamento, avente validità triennale, e comunque fino all'adozione di un nuovo piano:
 - Fiera di Primavera – 2a seconda domenica di marzo;
 - Fiera di San Nicola - 2a seconda domenica di settembre;

Le fiere esistono da tempo anche in assenza di atti o delibere di istituzione cui fare riferimento.

2. Le aree da destinare a sede delle fiere sono quelle indicate negli allegati elaborati tecnici, per la cui predisposizione si applicano le norme previste ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 23 Ampliamento, Trasferimento e soppressione della fiera

1. L'ampliamento dell'area della fiera e l'aumento del numero dei posteggi sono deliberati dal Consiglio comunale per comprovate esigenze da parte dell'utenza e degli operatori del settore
2. Per il trasferimento si applicano le norme previste nell'art. 12 del regolamento
3. Per la soppressione delle fiere o di alcuni posteggi delle fiere si applicano le norme previste nell'art. 13 del presente regolamento limitatamente ai punti a) b) e d);

Art. 24 Domande di concessione dei posteggi

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di una fiera è rilasciata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi, sia in caso di nuova istituzione che in caso di assegnazione di posteggi liberi e disponibili in fiere già istituite.
2. Agli operatori muniti di autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo a) e di tipo b) possono chiedere la concessione decennale dei posteggi delle fiere.
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneto (B.U.R.)
4. Le domande, a pena di inammissibilità, devono pervenire al Comune tramite raccomandata a.r., a mezzo fax, oppure presentata direttamente presso gli Uffici Comunali entro i termini previsti dall'avviso regionale pubblicato sul B.U.R. e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R. .
5. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il Responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro 15 giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine di 10 giorni, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e archiviate.
6. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui sia titolare.
7. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Art. 25 Graduatoria

1. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, formula la graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nella fiera, ove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore precario da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente, dalla data di entrata in vigore della DGR2113 (Pubblicata sul BUR 82/30.08.2005);
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di

iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'ufficio protocollo del comune.

2. Alle fiere di nuova istituzione, che dovessero coincidere con la data di effettuazione ed il luogo di svolgimento del mercato settimanale, è data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta. I posteggi che rimangono liberi dopo la preventiva assegnazione agli operatori del mercato, sono attribuiti secondo il seguente unico criterio di priorità:

a) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

3. Per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere già istituite si osservano i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive alla fiera, confermando il posteggio già occupato nella precedente edizione per quanto possibile;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

4. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascuna fiera deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R..

5. La graduatoria per la concessione dei posteggi è affissa all'albo pretorio del Comune almeno 15 giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la concessione o meno del posteggio nella fiera in relazione al numero dei posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione.

6. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni .

7. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

8. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio, la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
9. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
10. Nelle fiere di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione della nuova fiera. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi di nuova istituzione.
11. Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
12. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

Art. 26 Concessione di posteggio

1. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha validità decennale limitata al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.) come indicato nel successivo art. 34.
2. La concessione decennale viene rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera.
3. Qualora si rendano disponibili dei posteggi, il Responsabile del Servizio provvede ad effettuare le migliorie secondo quanto indicato all'art. 15.
4. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio.
5. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.
6. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Al subentrante viene quindi rilasciata la concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Art. 27 Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro le ore 7.30; altrimenti è considerato assente e il posteggio viene assegnato agli operatori non concessionari di posteggio.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per almeno 2/3 della durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 28 Adempimenti conseguenti alla concessione

1. Gli operatori già concessionari di posteggi nelle fiere devono essere presenti inderogabilmente entro le ore 7.30 di ogni fiera, pena la decadenza del diritto di posteggio, che in tal caso sarà assegnato ai non concessionari.

Art. 29 Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. Gli operatori che intendono partecipare a titolo precario sono tenuti a presentare, per ogni edizione, all'ufficio comunale competente, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera, apposita domanda contenente:
 - i dati identificativi della Ditta,
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A.
2. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse.
3. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
4. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.
5. I posteggi che non risultino occupati dai concessionari vengono assegnati dal personale incaricato agli operatori precari secondo le modalità previste per il mercato oppure mediante sorteggio.

Art. 30 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi come indicati nelle singole schede delle fiere e nelle allegate planimetrie;
2. La concessione dei posteggi dei produttori agricoli nell'ambito delle fiere si applicano le norme contenute nell'art. 16 del regolamento.

CALENDARIO E ORARI

Art. 31 Calendario e indirizzi in materia di orari

1. Entro il 30 settembre dell'anno precedente deve essere predisposto il calendario di cui all'art. 8 della legge regionale con il quale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione di giornata, l'effettuazione in deroga.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza fissa gli orari di esercizio del commercio su area pubblica, ivi compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati, i posteggi isolati e le fiere le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
3. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/2001, il Sindaco determina gli orari secondo i seguenti principi:

- a) l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata nella fascia tra le ore 07 e le ore 22, come per il commercio in sede fissa
- a) l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata nella fascia oraria tra le ore 06 e le ore 24.00 come previsto per i pubblici esercizi.
- c) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 6,00 e le ore 2,00

NORME IGIENICO - SANITARIE

Art. 32 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, OMS2002.
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'OMS2002.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati che nei mercati, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'OMS2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
8. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6, comma 1, lettera c), punto 6), dell'OMS2002.
9. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6,

devono essere forniti di :

- a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
- b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
- c) lavello con erogatore automatico di acqua;
- d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
- e) adeguato piano di lavoro;
- f) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'OMS2002 (¹).

10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d) e), dell' OMS2002, che riguardano:
 - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del DLgs114 (²).
12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'OMS2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice (³).
13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile (⁴).
14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (⁵).

¹ OMS2002 – art. 6 – comma 1 - lettera c) – punti 1), 2), 3) e 6)

1) i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;

2) è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;

3) i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;

6) è vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e sfilettatura possono essere effettuate nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, purché al momento su richiesta dell'acquirente.

² OMS2002 – art. 6 – comma 2.

³ OMS2002 – art. 6 – comma 3.

⁴ OMS2002 – art. 6 – comma 4.

⁵ Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari

15. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata ⁽⁶⁾.
16. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 ⁽⁷⁾ dell'OMS2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.
- Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
17. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327/1980, articoli 37 e 42 ⁽⁸⁾.
18. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'“industria alimentare”, come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 33 Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. Gli atti di:
- concessione del suolo pubblico relativo al posteggio

⁶ OMS2002 – art. 6 – comma 1 – lettera b) – punto 2) – secondo periodo.

L'autorizzazione sanitaria per l'attività di preparazione di alimenti subordinata alla legge 30 aprile 1962, n. 283, deve essere rilasciata, tra l'altro, tenendo conto dell'ubicazione dell'attività commerciale. Tale rilievo è finalizzato all'accertamento specifico che le emissioni derivanti dalle attività di cottura, frittura e girarrosto non creino molestia al vicinato e che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

⁷ OMS2002 – art. 4 – comma 1 – lettere c), d), e):

c) impianto idraulico di attingimento che, in alternativa, sia collegabile con la rete di acqua potabile predisposta in un'area di mercato, oppure sia alimentata da apposito serbatoio per acqua potabile installato nel negozio mobile e di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati;

d) impianto idraulico di scarico che in alternativa, sia collegabile con la fognatura predisposta in un'area di mercato oppure, quando non sia attrezzata l'area, riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio per acqua potabile di cui alla lettera c); nel secondo caso tale impianto di scarico deve essere corredato di un dispositivo atto ad aggiungere disinfettante biodegradabile alle acque reflue;

e) impianto elettrico che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposta in un'area di mercato oppure, in alternativa, qualora tale collegamento non sia stato ancora realizzato, l'impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Tale sistema è comunque obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere ininterrotta la catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita dei prodotti deperibili, prima e al termine dell'attività di vendita durante il raggiungimento del mercato o al ritorno al deposito o al ricovero. Il sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia l'ambiente esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Tutto il sistema deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e bevande, e, in particolare, deve garantire l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo.

⁸ D.P.R. 327/1980 - Art. 37. Libretto di idoneità sanitaria. - Art. 42. Igiene, abbigliamento e pulizia del personale.

La L.R. 19.12.2003 n. 41 ha previsto che i controlli relativi all'igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita di sostanze alimentari (libretto sanitario), siano sostituiti da misure di autocontrollo e formazione secondo le linee dettate dalla DGR 6.8.2004 n. 2485.

- sospensione, revoca e decadenza della concessione
- rinnovo della concessione

sono disposti dal responsabile del servizio contestualmente ai provvedimenti di autorizzazione e di rinnovo, sospensione, revoca e decadenza della relativa autorizzazione.

2. La durata temporale della concessione e della sospensione è la stessa dell'autorizzazione.

Art. 34 Canone per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), della tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi (T.A.R.S.U.) nonché del canone di allacciamento elettrico, nelle misure stabilite annualmente dalla Giunta comunale.
2. I tributi dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici Regolamenti del Comune. Per le concessioni giornaliere e per l'esercizio del precariato è ammesso il pagamento anticipato diretto agli agenti di polizia municipale o al concessionario del servizio, i quali rilasceranno regolare ricevuta. In caso di mancato pagamento anticipato il posteggio non viene assegnato.
3. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario

Art. 35 Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

1. In caso di omesso pagamento del canone, la concessione viene sospesa contestualmente all'autorizzazione e sono revocate qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione, non sia stato effettuato il pagamento del canone.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001 (data di entrata in vigore della Legge regionale 10/2001).
2. Ai fini della compilazione delle graduatorie del mercato e della fiera, la data iniziale per il conteggio dell'anzianità è il 23.04.1991, data di entrata in vigore della legge 112/91. Periodi precedenti devono essere debitamente documentati a cura dell'operatore.

Art. 37 Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'art. 10 e dall'articolo 21 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00 di cui all'art. 29 comma 2 del decreto legislativo.

3. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche, così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/00.

SCHEDA MERCATO			
Mercato del mercoledì			
Istituito con delibera	Consiglio comunale	Nr. 129	Del 4/9/1986
denominazione	Mercato del Mercoledì		
ubicazione	Piazza Crivellaro – L.go Marconi – L.go Europa – Via XX Settembre		Capoluogo Lentiai
tipologia	Annuale		
cadenza	Settimanale		
giornata di svolgimento	Mercoledì		
superficie complessiva dei posteggi	Mq. 1001		
totale posteggi di cui	Nr. 24	Numero posteggio	
del settore merceologico alimentare	Nr. 6	7 – 8 – 9 - 22 – 23 – 24	MQ. 234
del settore merceologico non alimentare	Nr. 14	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 20 – 21	MQ. 687
stagionali del settore merceologico agricolo.	Nr. 2	18 - 19	Mq. 40
riservati ai produttori agricoli	Nr. 2	16 - 17	Mq. 40
dislocazione dei posteggi	I posteggi sono dislocati in area scoperta sui parcheggi della Piazza Crivellaro, in Largo Marconi e sui parcheggi di Largo Europa e Via XX Settembre.		
dimensioni dei posteggi	NR.	MQ.	
	16 – 17 – 18 - 19	20	
	24	31	
	7	32	
	5	34	
	9 - 22	38	
	2 – 8 – 12-14 - 21	45	
	11	47	
	15	48	
	1 – 4 – 6 – 13 - 23	50	
	3 – 20	55	
	10	68	

SCHEDA FIERA

Fiera di Primavera			
Istituito con delibera	Consiglio comunale	Nr.	
denominazione	Fiera di Primavera		
ubicazione	P.zza Crivellaro – L.go Marconi – L.go Europa – Via XX Settembre – Via Galilei	Capoluogo Lentiai	
tipologia	Annuale		
cadenza	2a domenica di Marzo		
giornata di svolgimento	Domenica		
superficie complessiva dei posteggi	Mq. 1724		
totale posteggi di cui	Nr. 42	Numero posteggio	
del settore merceologico alimentare	Nr. 07	1 – 16 – 17 – 18 – 40 – 41 - 42	MQ. 315
del settore merceologico non alimentare	Nr. 31	2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12- 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 - 39	MQ. 1329
riservati ai produttori agricoli	Nr. 04	26 – 27 – 28 - 29	Mq. 80
dislocazione dei posteggi	I posteggi sono dislocati in area scoperta sui parcheggi di Piazza Crivellaro – L:go Marconi – L.go Europa – Via XX Settembre – Via Galilei		
dimensioni dei posteggi	NR.	MQ.	
	24 - 25	12	
	26 – 27 – 28 - 29	20	
	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23– 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 - 42	45	

SCHEDA FIERA

Fiera di San Nicola			
Istituito con delibera	Consiglio comunale	Nr.	
denominazione	Fiera di San Nicola		
ubicazione	P.zza Crivellaro – L.go Marconi – L.go Capoluogo Lentiai Europa – Via XX Settembre – Via Galilei		
tipologia	Annuale		
cadenza	2a domenica di Settembre		
giornata di svolgimento	Domenica		
superficie complessiva dei posteggi	Mq. 1229		
totale posteggi di cui	Nr. 31	Numero posteggio	
del settore merceologico alimentare	Nr. 06	2-3-4-21-22-23	MQ. 270
del settore merceologico non alimentare	Nr. 21	1-5-6-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-25-26-27-28-29-30-31	MQ. 879
riservati ai produttori agricoli	Nr. 04	7-8-9-10-	Mq. 80
dislocazione dei posteggi	I posteggi sono dislocati in area scoperta sui parcheggi di Piazza Crivellaro – L:go Marconi – L.go Europa – Via XX Settembre – Via Galilei		
dimensioni dei posteggi	NR.	MQ.	
	30-31		12
	7-8-9-10-		20
	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25-26- 27-28-29		45